

VERBALE APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL PRESIDENTE
Piero Cecchini

IL SEGRETARIO GENERALE
dott.ssa Mara Minardi

Copia della presente deliberazione nr. 216 del 30/12/2014 è pubblicata, ai sensi dell'art. 124 – D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii., in data odierna all'Albo Pretorio on-line, di cui alla Legge 18/06/2009 n. 69, e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi. Contestualmente all'affissione sarà comunicata ai Capigruppo Consiliari mediante invio di apposito elenco, ai sensi dell'art. 125 – D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii.

Dalla Residenza Comunale, li 16/01/2015

Istruttore Amministrativo
Cinzia Vincenzetti

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Comune, per quindici giorni consecutivi, senza reclami, (Art.124, co.1, del D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii.).

La presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi dieci giorni dall'ultimo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii.

Dalla Residenza Comunale, li

Istruttore Amministrativo
Cinzia Vincenzetti

Deliberazione di Giunta Comunale n. 216 del 30/12/2014



Comune di Cattolica
Provincia di Rimini



**VERBALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

N. 216 DEL 30/12/2014

MODALITÀ DI ADEMPIMENTO DEGLI ACCORDI PREVISTI DALLA LEGGE 10 NOVEMBRE 2014, N. 162, IN MATERIA DI SEPARAZIONE CONSENSUALE E DIVORZIO.

L'anno duemilaquattordici , il giorno trenta , del mese di dicembre , alle ore 09:30 nell' Ufficio del Segretario della Residenza comunale, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori.

1	CECCHINI PIERO	Sindaco	P
2	CIBELLI LEO	Vice Sindaco	P
3	UBALDUCCI GIOVANNA	Assessore	
4	SANCHI ANNA MARIA	Assessore	P
5	GALVANI GIAMPIERO	Assessore	P
6	SIGNORINI FABRIZIO	Assessore	P

Totale presenti n. 5

Partecipa alla Seduta con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 97, comma 4) il Segretario Generale d.ssa Mara Minardi.

L'Assessore Ubalducci è assente giustificata.

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara la seduta valida ed aperta ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'allegata proposta di delibera n. 243 (proponente: Assessore Galvani) predisposta in data 17/12/2014 dal Responsabile del Procedimento

Visti i seguenti pareri richiesti ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 49, comma 1, (allegati all'originale del presente atto):

- a) - Parere favorevole per la Regolarità Tecnica espresso in data 17/12/2014 dal Dirigente Responsabile del SETTORE 04 dott.ssa Claudia Rufer;
- b) - Parere Favorevole per la Regolarità Contabile espresso in data 30/12/2014 dal Dirigente Responsabile del Settore Servizi Finanziari Dott. Daniele Cristoforetti;

Con voti unanimi espressi in forma palese,

D E L I B E R A

1. – di approvare l'allegata proposta di deliberazione n. 243

.....

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Presidente;

Ritenuto che sussistono particolari motivi d'urgenza, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del T.U.EE.LL. di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti unanimi espressi in forma palese,

D E L I B E R A

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

.....



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



PROPOSTA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 243 DEL 17/12/2014

MODALITÀ DI ADEMPIMENTO DEGLI ACCORDI PREVISTI DALLA LEGGE 10 NOVEMBRE 2014, N. 162, IN MATERIA DI SEPARAZIONE CONSENSUALE E DIVORZIO.

CENTRO DI RESPONSABILITÀ: SETTORE 04
SERVIZIO: SETTORE 04
DIRIGENTE RESPONSABILE: Claudia Rufer
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la legge 10 novembre 2014, n. 162, con la quale è stato convertito, con modifiche, il Decreto Legge 12 settembre 2014, n. 132;

VISTE le nuove attribuzioni conferite al Sindaco in qualità di ufficiale dello stato civile ai sensi dell'art. 1 comma 1 del D.P.R. 396/2000, nonché le modifiche introdotte all'ordinamento dello stato civile e alla legge n. 898 del 1970 in materia di divorzio e separazione;

RICHIAMATO l'art. 12 della legge sopra citata che prevede la possibilità, alle condizioni ivi prescritte, che i coniugi sottoscrivano davanti all'ufficiale dello stato civile “un accordo di separazione personale ovvero, nei casi di cui all'articolo 3, primo comma, numero 2), lettera b), della legge 1° dicembre 1970, n. 898, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio”. Resta escluso dai detti accordi quanto previsto dall'art. 12 commi 2 e 3 che si riportano testualmente:

“2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano in presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero economicamente non autosufficienti”;

“3. L'ufficiale dello stato civile riceve da ciascuna delle parti personalmente, con

l'assistenza facoltativa di un avvocato, la dichiarazione che esse vogliono separarsi ovvero far cessare gli effetti civili del matrimonio o ottenerne lo scioglimento secondo condizioni tra di esse concordate. Allo stesso modo si procede per la modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. L'accordo non può contenere patti di trasferimento patrimoniale. L'atto contenente l'accordo è compilato e sottoscritto immediatamente dopo il ricevimento delle dichiarazioni di cui al presente comma. L'accordo tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che definiscono, nei casi di cui al comma 1, i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. Nei soli casi di separazione personale, ovvero di cessazione degli effetti civili del matrimonio o di scioglimento del matrimonio secondo condizioni concordate, l'ufficiale dello stato civile, quando riceve le dichiarazioni dei coniugi, li invita a comparire di fronte a sé non prima di trenta giorni dalla ricezione per la conferma dell'accordo anche ai fini degli adempimenti di cui al comma 5. la mancata comparizione equivale a mancata conferma dell'accordo”

RICHIAMATO, nello specifico, il comma 6 del citato art. 12 che recita:

“6. Alla Tabella D), allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, dopo il punto 11 delle norme speciali inserire il seguente punto: «11-bis) Il diritto fisso da esigere da parte dei comuni all'atto della conclusione dell'accordo di separazione personale, ovvero di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, ricevuto dall'ufficiale dello stato civile del comune non può essere stabilito in misura superiore all'imposta fissa di bollo prevista per le pubblicazioni di matrimonio dall'articolo 4 della tabella allegato A) al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.»”

RICHIAMATO, inoltre, l'art. 6, commi 2, 3 e 4, della legge sopra citata, ove si prevede la possibilità di stipulare una Convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, che dovrà essere trasmessa entro 10 giorni all'ufficio di stato civile competente per la trascrizione, prevedendo una sanzione amministrativa in caso di mancato rispetto dei termini, come sotto riportato:

“2. In mancanza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero economicamente non autosufficienti, l'accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita è trasmesso al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente il quale, quando non ravvisa irregolarità, comunica agli avvocati il nullaosta per gli adempimenti ai sensi del comma tre. In presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti, l'accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita deve essere trasmesso entro il termine di dieci giorni al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente, il quale, quando ritiene che l'accordo risponde all'interesse dei figli, lo autorizza. Quando ritiene che l'accordo non risponde all'interesse dei figli, il procuratore della Repubblica lo trasmette, entro cinque giorni, al presidente del tribunale, che fissa, entro i successivi trenta giorni, la comparizione delle parti e provvede senza ritardo. All'accordo autorizzato si applica il comma 3.

3. L'accordo raggiunto a seguito della convenzione produce gli effetti e tiene luogo dei

provvedimenti giudiziali che definiscono, nei casi di cui al comma 1, i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. Nell'accordo si dà atto che gli avvocati hanno tentato di conciliare le parti e le hanno informate della possibilità di esperire la mediazione familiare e che gli avvocati hanno informato le parti dell'importanza per il minore di trascorrere tempi adeguati con ciascuno dei genitori. L'avvocato della parte è obbligato a trasmettere, entro il termine di dieci giorni, all'ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto, copia, autenticata dallo stesso, dell'accordo munito delle certificazioni di cui all'articolo 5.

4. All'avvocato che viola l'obbligo di cui al comma 3, terzo periodo, è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 ad euro 10.000. Alla irrogazione della sanzione di cui al periodo che precede è competente il Comune in cui devono essere eseguite le annotazioni previste dall'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396”.

PRESO ATTO delle nuove competenze attribuite agli uffici comunali e ritenuto opportuno dettare disposizioni per l'organizzazione del servizio;

RITENUTO che, per consentire una adeguata gestione delle verifiche e degli adempimenti connessi alla registrazione degli accordi di cui all'art. 12 della legge n. 162/2014 e nel contempo offrire un servizio ottimale ai cittadini, l'ufficio di stato civile può prevedere un sistema di ricezione delle dichiarazioni in materia di separazione e divorzio su appuntamento, fissando due giorni alla settimana individuati dal responsabile dell'Ufficio di Stato Civile secondo le esigenze dell'ufficio medesimo;

CONSIDERATO che le nuove competenze comportano un aumento delle pratiche e quindi di costi di gestione del servizio, si ritiene opportuno determinare il diritto fisso previsto dall'art. 12 comma 6 della legge 10 novembre 2014, n. 162 in misura pari all'imposta fissa di bollo prevista per le pubblicazioni di matrimonio dall'articolo 4 della tabella allegato A) al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, ovvero 16,00 euro;

RILEVATO che nell'ambito dell'organizzazione comunale il servizio competente ad irrogare le sanzioni amministrative pecuniarie è il Servizio di Polizia Municipale, pertanto, qualora si rilevi la mancata osservazione dei termini previsti per la trasmissione delle convenzioni di negoziazione assistita, ai fini dell'elevazione della sanzione ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 10 novembre 2014, n. 162, è opportuno prevedere che l'Ufficio dello Stato Civile effettui specifica segnalazione al Comando di Polizia Municipale per gli adempimenti di competenza;

PREMESSO quanto sopra, si prevede quanto segue:

a) di stabilire che gli accordi previsti dall'art. 12 della legge 10 novembre 2014, n. 162 possono essere conclusi, su appuntamento, presso l'ufficio di stato civile del Comune di Cattolica. Gli appuntamenti possono essere fissati nei giorni della settimana che saranno individuati dal responsabile dell'Ufficio di Stato Civile secondo le esigenze del servizio;

b) di determinare il diritto fisso previsto dall'art. 12 della legge 10 novembre 2014, n. 162 in misura pari all'imposta fissa di bollo prevista per le pubblicazioni di matrimonio dall'articolo 4 della tabella allegato A) al decreto del Presidente della Repubblica 26

ottobre 1972, n. 642, ovvero 16,00 euro;

c) di stabilire che la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 6, comma 4, della legge 10 novembre 2014, n. 162 è irrogata dal competente ufficio della Polizia Municipale, su segnalazione della violazione effettuata dall'Ufficio di Stato Civile;

DATO ATTO che il presente provvedimento persegue le finalità di efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa e non comporta impegno di spesa, ma accertamento di entrata per la riscossione del diritto fisso a favore del Comune;

VISTI:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

DELIBERA

- 1) di stabilire che gli accordi previsti dall'art. 12 della legge 10 novembre 2014, n. 162 possono essere conclusi, su appuntamento, presso l'ufficio di stato civile del Comune di Cattolica. Gli appuntamenti possono essere fissati nei giorni della settimana che saranno individuati dal responsabile dell'Ufficio di Stato Civile secondo le esigenze del servizio;
- 2) di determinare il diritto fisso previsto dall'art. 12 della legge 10 novembre 2014, n. 162 in misura pari all'imposta fissa di bollo prevista per le pubblicazioni di matrimonio dall'articolo 4 della tabella allegato A) al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, ovvero 16,00 euro;
- 3) di stabilire che la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 6, comma 4, della legge 10 novembre 2014, n. 162 è irrogata dal competente ufficio della Polizia Municipale, su segnalazione della violazione effettuata dall'Ufficio di Stato Civile;
- 4) di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa, ma accertamento di entrata per la riscossione del diritto fisso a favore del Comune;
- 5) di dare atto che il Responsabile del Procedimento è l'Ufficiale di Stato Civile Guidi Marcello;
- 6) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 -4° comma del T.U.EE.LL. di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 per consentire l'immediata attuazione di quanto disposto

.....

.....